

Decreto 231, nel riesame non è possibile «sanare» l'assenza di motivazioni

Responsabilità dell'ente

Secondo la Cassazione il giudice non può integrare il provvedimento cautelare

Sandro Guerra

Nel procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto nei confronti dell'ente (articoli 321, comma 2, Codice di procedura penale e 19 del Dlgs 231/2001) il giudice non può integrare il provvedimento applicativo della misura cautelare reale quando esso sia privo di motivazione sul pericolo di dispersione dei beni. Questo il principio di diritto affermato dalla sentenza 8664 depositata il 28 febbraio 2024 dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione.

Dopo aver ribadito che anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca il provvedimento che lo disponga deve sempre contenere la motivazione delle esigenze cautelari che mira a tutelare, e quindi dar conto – in termini di attualità e concretezza – delle esigenze anticipatorie dell'effetto ablativo della confisca (Cassazione penale, Sezioni unite, 11 ottobre 2021, n. 36959) i giudici di legittimità hanno escluso la possibilità di un'integrazione sanante della motivazione in sede di riesame.

Il vizio derivante dall'inosservanza dell'obbligo di motivazione da parte del giudice della cautela reale, insomma, non è emendabile

in sede di riesame, obbligo che – secondo altra recente decisione della Corte di Cassazione – deve ritenersi ancor più necessitato laddove il sequestro sia stato disposto a carico di una società, nel quale il sequestro finalizzato alla confisca può assumere una tale incidenza da produrre effetti irreversibili rispetto alla sopravvivenza dell'ente (Cassazione, sesta sezione penale, 5 aprile 2024, n. 14047, che ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che aveva giustificato il sequestro sul presupposto che «l'attuale capienza del patrimonio non garantisce nulla sulla concreta possibilità che nelle more del giudizio lo stesso possa essere distolto»).

Nel sottosistema punitivo designato dal Dlgs 231/2001, infatti, la confisca è espressamente qualificata come sanzione dagli articoli 9, lettera c), e 19, sicché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca si traduce in una vera e propria anticipazione del trattamento sanzionatorio, prima ancora che si pervenga all'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente.

Con la conseguenza che, tenuto conto delle finalità della disciplina prevista dal Dlgs 231/2001, che mira alla salvaguardia della continuità imprenditoriale, il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca esige, sin dalla sua emissione, una specifica motivazione sulle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero, nelle more del giudizio, essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati.